

Attribuzione patrimoniale a titolo gratuito – Cass. n. 28857/2021

Rendita vitalizia (contratto di) - costituzione della rendita - modi - a titolo gratuito - Donazione - facoltà del donante - donazione modale - Attribuzione patrimoniale a titolo gratuito - Imposizione di un peso - Compatibilità con lo spirito di liberalità - Sussistenza - Condizioni - Accertamento del giudice di merito - Incensurabilità in cassazione - Limiti - Fattispecie.

In tema di attribuzioni a titolo gratuito, lo spirito di liberalità è perfettamente compatibile con l'imposizione di un peso al beneficiario, purché tale peso, non assumendo il carattere di corrispettivo, costituisca una modalità del beneficio, senza snaturare l'essenza di atto di liberalità della donazione; stabilire se l'onere imposto al donatario sia tale da porre in essere un "modus" limitativo della liberalità ovvero, incidendo sulla causa del negozio, imprime ad esso il carattere di onerosità costituisce indagine di fatto attinente all'interpretazione del negozio di donazione che, come tale, è riservata al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità se congruamente e correttamente motivata. (Nella specie la S.C. ha ritenuto corretta la qualificazione, in termini di donazione modale, attribuita dai giudici di merito ad un negozio, redatto da un notaio, avente ad oggetto la cessione del patrimonio immobiliare dalla madre al figlio e contemplante la previsione di prestazioni di assistenza morale e materiale in favore della prima, tenuto conto del "nomen iuris" utilizzato per il contratto, dell'indeterminatezza e genericità delle prestazioni assistenziali ivi previste, nonché del comportamento successivo della disponente, che non aveva mai chiesto l'adempimento dell'obbligazione assistenziale).

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 28857 del 19/10/2021 (Rv. 662558 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0782, Cod_Civ_art_0793, Cod_Civ_art_1872, Cod_Civ_art_1362

Corte

Cassazione

28857

2021